



Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Modello di dichiarazione di presentazione di un candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale con lui collegata

ATTO PRINCIPALE

PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA A SINDACO E DI UNA LISTA DI CANDIDATI ALLE ELEZIONI COMUNALI

I sottoscritti elettori, compresi nelle liste elettorali del Comune di Rocca di Papa
nel numero di⁽²⁾ 11 risultante dalle firme debitamente autenticate⁽³⁾, contenute in questo foglio⁽⁴⁾ ed in numero 5 atti separati, nonché da numero 4 dichiarazioni, rese nelle forme indicate dal 2° comma dell'art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, dichiarano di presentare per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Rocca di Papa

che avrà luogo il 16 e 15 maggio 2023, candidato alla carica di Sindaco
11 Sig. Calcagni Massimiliano
nat. o a Marino il 03-07-1975

Per la predetta elezione, i sottoscritti elettori dichiarano, altresì, di presentare una lista di n. 16
candidati alla carica di Consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti⁽⁵⁾:

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

N.	NOME	COGNOME	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
1	FRANCESCA	BLASI	FRASCATI	08/11/1991
2	FABRIZIO	BOTTINI	FRASCATI	03/06/1974
3	MARIANNA	CALICCHIA	MARINO	28/03/1988
4	LUISA	CARBONE	MARINO	24/07/1980
5	LORENZO	CARNEVALE	MARINO	23/07/1985
6	BARBARA	CASTELLI	MARINO	03/03/1970
7	MASSIMILIANO	CASTRA	MARINO	25/07/1990
8	GINEVRA	DI BATTISTA	ROMA	01/01/1990

(1) In questo spazio applicare il contrassegno di lista (art. 4, comma 7, legge 11-8-1991, n. 271) CHE PUÒ ESSERE COLORATO (art. 3, legge n. 415 del 15-10-1993).

(2) Almeno 100 e non più di 200, nei Comuni con più di 10.001 abitanti e fino a 20.000 abitanti;
almeno 175 e non più di 350, nei Comuni con più di 20.001 abitanti e fino a 40.000 abitanti;
almeno 200 e non più di 400, nei Comuni con più di 40.001 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
almeno 350 e non più di 700, nei Comuni con più di 100.001 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
almeno 500 e non più di 1.000, nei Comuni con più di 500.001 abitanti e fino a 1.000.000 abitanti;
almeno 1.000 e non più di 1.500, nei Comuni con più di 1.000.000 abitanti.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato (sezione seconda, 17 settembre 2021, n. 6350).

(3) Le firme dei sottoscritti debbono essere autenticate da: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine.

(4) Cancellare le parole successive se non vi sono atti separati o dichiarazioni di analfabeti o di fisicamente impediti.

(5) Indicare per ciascun candidato nome, cognome, luogo e data di nascita; le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito. Per i cittadini dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini. L'elencazione deve recare una numerazione progressiva. Il numero dei candidati non può superare il numero dei consiglieri da eleggere ed essere inferiore ai 2/3. Nella formazione della lista dei candidati deve essere assicurata la rappresentanza di entrambi i generi. Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun genere non può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo dei candidati, né superiore a due terzi (vedi prospetto cod. U0110 Prosp sulla corretta determinazione della proporzione).

